



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

CODICE ENTE n. 11472

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
Seduta Straordinaria di prima convocazione

Deliberazione n. 104/2022 del 28/09/2022	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO ALLOGGI PER ANZIANI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX OPERA PIA CAREGHINI
---	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **20:00** nella sala consiliare e in diretta streaming, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza della sig.ra Daniela Caprioli, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Denominazione	Ruolo	Presente	Assente	Modalità Presenza
BAROFFIO MARCO	Sindaco	Si		in sede
MORETTI DARIO	Consigliere comunale	Si		in sede
MICHELON SIMONA	Consigliere comunale	Si		in sede
CAPRIOLI DANIELA	Presidente del Consiglio	Si		in sede
MAURO DONATO	Consigliere comunale		Si	
FANTINATI JACOPO	Consigliere comunale	Si		in sede
PALOMBA GIUSEPPE	Consigliere comunale	Si		in sede
MEZANZANI SIMONA	Consigliere comunale	Si		in sede
MAURO LUCA GIUSEPPE	Consigliere comunale	Si		in sede
FONTANA GIANNI	Consigliere comunale		Si	
RESENTE VALENTINA	Consigliere comunale	Si		in sede
CONTE BEATRICE	Consigliere comunale	Si		in sede
CARLESSO PAOLO	Consigliere comunale	Si		in sede
MERAVIGLIA GRETA	Consigliere comunale	Si		in sede
ALMASIO LUCIANO	Consigliere comunale	Si		in sede
BOSSI FAUSTO	Vice Presidente del Consiglio	Si		in sede
STEVENAZZI PIERA	Consigliere comunale	Si		in sede

Componenti presenti n. **15**

Partecipa il Segretario Generale: dott. Pasquale Pedace

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO ALLOGGI PER ANZIANI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE EX OPERA PIA CAREGHINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Socio culturale in allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e sulla stessa il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

FATTA CONSTARE, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a deliberare sull'argomento indicato in oggetto,

UDITI gli interventi riportati nel verbale che verrà trascritto e allegato (omissis);

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano relativa all'approvazione della proposta di deliberazione:

presenti	n. 15
votanti	n. 15
voti favorevoli	n. 15
voti contrari	n. =
astenuti	n. =

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
2. **SUCCESSIVAMENTE**, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

presenti	n. 15
votanti	n. 15
voti favorevoli	n. 15
voti contrari	n. =
astenuti	n. =

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO ALLOGGI PER ANZIANI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX OPERA PIA CAREGHINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATO che il Comune di Fagnano Olona è proprietario di n. 6 alloggi ubicati presso l'immobile sito in via Vittorio Emanuele II, n. 4, assegnati secondo modalità stabilite da apposito Regolamento comunale ai cittadini residenti in Fagnano Olona, anziani ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in tema di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

FATTO CONSTARE che con la L.R. 16/2016 è stato istituito il sistema regionale dei servizi abitativi pubblici che comprende, tra gli altri servizi, i Servizi Abitativi Pubblici (SAP), a cui appartengono anche gli alloggi ubicati presso l'immobile di proprietà comunale di via Vittorio Emanuele II, n. 4;

ACCERTATO che, con l'entrata in vigore della normativa sopra citata, è decaduto il Regolamento Comunale in essere per l'assegnazione degli alloggi presso l'immobile di cui sopra;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2021:

- si è preso atto della costituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 16/2016, dell'Agenzia dell'Abitare dei Comuni componenti l'Ambito territoriale di Castellanza;
- si è confermato il Comune di Castellanza quale ente capofila designato dall'Assemblea dei Sindaci (come da verbale n. 4 del 06.04.2018) e si è dato atto che le funzioni di segreteria tecnica dell'Agenzia sarebbero state svolte dalla società in house dello stesso comune, denominata C.S.P. Castellanza Servizi e Patrimonio s.r.l. per la realizzazione dei piani dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e della pubblicazione dei relativi avvisi;
- si è fatto rilevare che il regolamento per la disciplina del servizio alloggi presso l'immobile di proprietà del Comune di Fagnano Olona ex Opera Pia Careghini non risultava più applicabile e che si sarebbe dato mandato all'Agenzia dell'Abitare di rivedere le regole condominiali comprese nell'atto regolamentare;

CONSIDERATO che Castellanza Servizi e Patrimonio s.r.l. ha predisposto la bozza di Regolamento per la disciplina del servizio alloggi per anziani presso l'immobile di proprietà comunale di che trattasi;

VISTO il verbale dell'incontro della commissione Affari Istituzionali in data 05.09.2022 in cui si è preso in esame il nuovo regolamento dei mini alloggi comunali, si è stabilito di integrare l'art. 10 (lettera f) e si è licenziata la proposta di regolamento con l'integrazione di cui sopra;

VISTO il testo integrato del Regolamento per la disciplina del servizio alloggi per anziani presso l'immobile di proprietà comunale ex Opera Pia Careghini, allegato al presente atto, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all'approvazione di questo atto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e per effetto della normativa sopra citata;

VISTI:

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Socio Culturale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il regolamento per la disciplina del servizio alloggi per anziani presso l'immobile di proprietà comunale ex Opera Pia Careghini che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare comunicazione del presente atto alla C.S.P. Castellanza Servizi e Patrimonio srl, per il successivo invio agli inquilini;
3. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa;
4. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile al fine di poter far riferimento allo stesso già nella prossima assegnazione degli alloggi disponibili, prevista entro la fine del corrente anno.

Deliberazione n. 104 del 28/09/2022

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Daniela Caprioli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
dott. Pasquale Pedace
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ALLOGGI PER ANZIANI PRESSO L'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE EX OPERA PIA CAREGHINI**

Sommario

ART. 1 – DISCIPLINA.....	2
ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI	2
ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
ART. 4 – TIPOLOGIA DI ALLOGGI	2
ART. 5 – ACCESSO E PERMANENZA	2
ART. 6 – ASSEGNAZIONE BENEFICIARI.....	2
ART. 7 – REQUISITI SOGGETTIVI	3
ART. 8 – CONTRATTO: DURATA STIPULA E PERMANENZA NELL’ALLOGGIO	3
ART. 9 – CANONE DI LOCAZIONE	3
ART. 10 – USO DELL’ALLOGGIO E DELLE PARTI COMUNI.....	4
ART. 11– DECADENZA DELLA CONCESSIONE – REVOCA.....	7
ART 12 – MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE SPESE DI CONSUMO.....	7
ART. 13 – USO DELLE PARTI COMUNI.....	7

ART. 1 – DISCIPLINA

Il presente documento disciplina gli obblighi a carico degli assegnatari degli alloggi disponibili presso l'immobile di Via Vittorio Emanuele ex Opera Pia Careghini.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI

Il servizio alloggi disciplinato dal presente regolamento è rivolto a favore degli anziani che posseggano i requisiti esplicitati nei successivi articoli, in conformità del vincolo di destinazione apposto nella devoluzione dell'immobile dell'ex Opera Pia Careghini.

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente normativa regolamentare è emanata in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale in tema di assegnazione e gestione dei Servizi Abitativi Pubblici.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI ALLOGGI

Gli alloggi disponibili presso l'immobile comunale sono N° 6. Gli alloggi vengono forniti di allacciamento alle reti di energia elettrica, gas metano e acqua potabile e di arredo a chi ne fa richiesta.

ART. 5 – ACCESSO E PERMANENZA

L'accesso e la permanenza agli alloggi avranno luogo così come stabilito dalla Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i. e conseguente Regolamento Regionale 08 agosto 2017, n. 4 e s.m.i.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE BENEFICIARI

L'accesso e la permanenza agli alloggi potranno avvenire esclusivamente a favore di:

- Persone singole che abbiano compiuto i 65 anni entro la data di scadenza indicata dal Bando di assegnazione e che siano completamente autosufficienti;
- Nuclei composti da non più di due componenti di cui, almeno uno abbia compiuto 65 anni e l'altro non abbia età inferiore a 60 anni, oppure quando uno dei due componenti, pur non avendo l'età di 60 anni, sia totalmente inabile al lavoro o abbia un'invalidità riconosciuta superiore ai 2/3, oppure non autosufficiente purché l'altro ne garantisca l'assistenza.

Per nucleo deve intendersi quello definito dall'art. 6, del Regolamento Regionale n. 4/2017.

I requisiti di età si intendono riferiti alla data della scadenza del bando di assegnazione.

ART. 7 – REQUISITI SOGGETTIVI

I beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- non essere titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2017;
- non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il concorso dello Stato o di altro ente pubblico;
- assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a SAP per i quali, nei precedenti 5° anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, lett c) del R.R. 4/2017.

I predetti requisiti vanno posseduti alla data di scadenza del bando e persistere al momento dell'assegnazione.

ART. 8 – CONTRATTO: DURATA STIPULA E PERMANENZA NELL'ALLOGGIO

Il contratto verrà stipulato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 “*Stipula del contratto di locazione*” della Legge Regionale 16/2016 entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione.

Il contratto di locazione avrà durata quadriennale, rinnovatosi automaticamente ogni quattro anni.

Il contratto di locazione dà titolo per occupare stabilmente l'alloggio assegnato.

Esso potrà essere revocato in caso di mancata occupazione dello stabile senza giustificato motivo per oltre 3 mesi.

Nel caso in cui, durante il periodo di locazione, venissero meno i requisiti per averne titolo, si procederà a dichiarare la decadenza della concessione, assegnando un congruo termine per il rilascio dell'alloggio.

In caso di perdita delle condizioni di autosufficienza, la decadenza verrà comunicata previa valutazione della possibilità di assistenza adeguata al caso.

ART. 9 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione viene determinato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 08.07.2016, n. 16e successivo R.R. 8 agosto 2017 n. 4 ed è commisurato al valore dell'immobile che tiene conto delle caratteristiche dell'unità abitativa e della condizione economica del nucleo familiare assegnatario.

Il canone è dovuto per l'uso degli alloggi e dei servizi.

Il canone stabilito verrà pagato con rate bimestrali anticipate. La prima rata è dovuta all'atto del rilascio della concessione.

È dovuto un deposito cauzionale al momento della sottoscrizione del contratto pari a due mensilità.

Sono escluse dal canone di locazione le spese di consumo energia elettrica, acqua e gas, che restano a carico degli assegnatari.

Le spese relative alle parti comuni sono e restano a carico del Comune così come le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti comuni.

Sono a carico degli assegnatari tutte le spese previste secondo lo schema deliberato dalla Giunta Regionale della Lombardia D.G.R. VII/19904 del 16.12.2004 come modificato da D.G.R. VII/298 del 08.07.2005.

ART. 10 – USO DELL’ALLOGGIO E DELLE PARTI COMUNI

I conduttori degli alloggi sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione nonché di quelle definite secondo lo schema deliberato dalla Giunta Regionale della Lombardia con DGR VII/19904 del 16/12/2004, come modificata dalla DGR VII/298 del 08/07/2005.

ATTIVITA’ CONSENTITE:

- a) servirsi correttamente della cosa locata, ai sensi dell’art. 1587 del Codice Civile (cc.) con la diligenza del buon padre di famiglia e attenersi ai regolamenti municipali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente Manuale d’uso;
- b) avere la più ampia cura dell’alloggio assegnato e dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, provvedendo anche alla pulizia degli stessi con le modalità stabilite dal locatore o dall’autogestione o dal condominio;
- c) servirsi dell’alloggio ad uso esclusivo d’abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta dal locatore;
- d) servirsi della cantina e di ogni altro spazio accessorio all’alloggio esclusivamente per gli usi cui tali locali sono destinati, non essendo consentito adibire tali spazi ad attività lavorative o ad abitazione o, comunque, mutarne la destinazione d’uso;
- e) svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi e nei luoghi all’uopo riservati. Sono vietate le attività rumorose e di disturbo nonché le attività che creino pericolo per l’incolumità degli inquilini. È inoltre, necessario rispettare il riposo dei vicini negli orari previsti (dalle ore 12 alle ore 16 e dopo le ore 21), salvo diversa prescrizione dei singoli regolamenti del condominio e dell’autogestione;
- f) verificare che, dopo l’uso, le luci siano spente, i rubinetti dell’acqua e del gas siano chiusi, serramenti e porte siano chiusi. I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria saranno posti a carico dei conduttori dal locatore che è esentato da responsabilità al riguardo;
- g) consentire al personale del locatore le ispezioni dell’alloggio e relative pertinenze;
- h) affiggere negli appositi spazi o bacheche le comunicazioni di interesse comune dei conduttori e non servirsi delle eventuali portinerie come luogo di pubblicità esponendo cartelli o manifesti;

- i) evitare, mediante idonee precauzioni e/o apparecchiature, il formarsi di condense e muffe che possano deteriorare e rendere antigienico l'uso dei locali;
- k) rispettare i regolamenti di igiene, di polizia urbana, delle aziende fornitrici dell'acqua, del gas, dei telefoni e comunque dei pubblici servizi;
- l) nel caso in cui l'alloggio sia servito da ascensore, il conduttore deve uniformarsi al regolamento esposto in cabina e al buon comportamento nell'uso dello stesso. Il locatore resta esonerato da ogni responsabilità per danni dovuti al mancato rispetto nonché del regolamento o al cattivo uso dell'ascensore stesso, ad eventuali sospensioni dovute a casi impreveduti, quali la mancanza dell'energia elettrica, od occorrenti per la manutenzione e riparazione dell'impianto. Nel caso di atti vandalici ripetuti, il locatore ha diritto di imputare i danni pro quota ai conduttori degli alloggi serviti dall'impianto;
- m) in casi di assenza, indicare al comune, se presente, la persona di fiducia presso la quale lasciare le chiavi dell'alloggio o dello stabile locato;
- n) verificare la corretta collocazione del cognome del conduttore sia sulla tastiera esterna dei campanelli sia sulle targhette all'ingresso di ciascun appartamento, sui contatori luce, gas e sulla cassetta della corrispondenza.

Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo e altro fatto doloso o colposo, senza che sia possibile identificare l'autore, il locatore può rivalersi pro quota su tutti i conduttori dello stabile interessato.

Il conduttore è tenuto in particolare al rispetto di quanto indicato alle lett. c), d),f), la cui violazione costituisce grave inadempimento contrattuale.

ATTIVITÀ NON CONSENTITE

Negli stabili e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è consentito:

- a) scuotere e battere dalla finestra verso strada o sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, e simili;
- b) installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi, stenditoi e attrezzature varie, salvo preventiva autorizzazione scritta del locatore o dell'assemblea dell'autogestione o del condominio;
- c) depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli, autoveicoli, utensili, attrezzi, e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo. In specifico, la sosta di autoveicoli è consentita unicamente nelle aree a ciò destinate. il locatore ha facoltà di far rimuovere autoveicoli ed altri beni depositati nelle parti comuni, addebitando le spese della rimozione ai proprietari degli stessi, o, qualora gli stessi non siano identificati, ai conduttori dell'edificio;

- d) gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o danneggiarli;
- e) tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie infiammabili, esplosive o comunque pericolose;
- f) tenere depositi di gas (metano, GPL o altro) in bombole o altro materiale combustibile oltre le quantità strettamente necessarie per gli usi domestici, da utilizzare secondo le vigenti norme di sicurezza, qualora l'immobile non sia provvisto di servizio a rete di gas;
- g) lasciare aperti cancelli e accessi di uso comune;
- h) gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada o nelle adiacenze;
- i) sovraccaricare i pavimenti, i balconi, i sottotetti, i tetti tutti gli altri vani;
- j) in generale usare in modo improprio le parti comuni;
- k) recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura;
- l) fumare in ascensore, sulle scale, negli androni e comunque in tutti gli spazi comuni chiusi;
- m) depositare sul balcone, sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze, e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi; mettere vasi per fiori e piante sulle terrazze e finestre se non opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. L'inaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare danni alle persone, all'edificio e alle cose;
- n) tenere nell'alloggio, nelle pertinenze e negli spazi comuni animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscono pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare e devono comunque essere adottate, oltre all'accompagnamento, le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili, ai sensi dell'art. 2052 cc., dei danni arrecati a persone e cose;
- o) trasgredire le norme interne sulla circolazione, sul parcheggio e sul lavaggio dei veicoli; in particolare gli autoveicoli, i motocicli, le biciclette devono essere parcheggiati esclusivamente negli appositi spazi attenendosi alle disposizioni dettate dal locatore;
- p) modificare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati o realizzare innovazioni nell'immobile e nelle parti comuni, senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore o delle altre autorità e/o enti preposti;
- q) mettere a dimora, potare, recidere o abbattere piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione del locatore o dall'Autogestione o del condominio; fatti salvi i regolamenti delle competenti autorità. I danni causati saranno posti a carico dei responsabili, se individuati, o in mancanza ripartiti tra tutti i conduttori;

r) installare, senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore, antenne televisive o satellitari, apparecchi di condizionamento o altri impianti per gli appezzamenti ad uso singolo, orto o giardino;

s) eseguire sull'appezzamento costruzioni o modifiche senza espresso consenso del locatore;

t) servirsi dell'appezzamento per depositare veicoli, merci e oggetti di qualsiasi specie, o stendervi biancheria, indumenti ed altro. Il conduttore che, per lo sviluppo di piante o rampicanti, possa arrecare disturbo ai vicini o danni al fabbricato è tenuto a semplice richiesta scritta del locatore, a ridurre o a rimuovere le piantagioni. Nessun indennizzo è dovuto dal locatore al conduttore per la rimozione delle piantagioni di qualsiasi specie, fatte nell'appezzamento, o per lavori ornamentali come cinte, aiuole, fontane ecc.

Dovranno essere osservati i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti autorità.

ART. 11- DECADENZA DELLA CONCESSIONE – REVOCA

L'Amministrazione Comunale potrà revocare le concessioni per gravi motivi di interesse pubblico.

La ripetuta violazione delle norme per l'uso e degli obblighi previsti dal presente regolamento, darà luogo alla decadenza della concessione.

La decadenza verrà pronunciata dopo 3 (tre) contestazioni scritte di violazione del regolamento oppure nel caso di comportamenti che pregiudichino gravemente la sicurezza e l'incolumità degli altri assegnatari.

ART 12 – MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE SPESE DI CONSUMO

Nel caso di mancato pagamento di due rate di canone il contratto si intenderà automaticamente decaduto.

In caso di ritardo nel pagamento l'Ente o suo soggetto delegato, invierà sollecito al quale, se nel termine dei seguenti 20 giorni non verrà ottemperato il pagamento, seguirà formale messa in mora. Il locatore perseguirà il conduttore per il mancato pagamento ai sensi dell'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di inadempimento.

ART. 13 – USO DELLE PARTI COMUNI

È consentito agli inquilini l'uso delle parti comuni sempre nel rispetto delle norme di civile convivenza.

Il presente Regolamento viene approvato con Deliberazione n. del Consiglio Comunale e si intende immediatamente esecutivo.